



# CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.63**

### OGGETTO:

**Concessione patrocinio ed erogazione di un contributo a favore della Casa di riposo "Avv. G. Forchino" per l'iniziativa "Pomeriggi musicali al Forchino".**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. BARBINI Cristian	Assessore	Sì
4. PERRONE Alessia	Assessore	Giust.
5. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Sì
6. MIGLIORE Silvia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		5
Totale Assenti:		1

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo LO PRESTI la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Concessione patrocinio ed erogazione di un contributo a favore della Casa di riposo "Avv. G. Forchino" per l'iniziativa "Pomeriggi musicali al Forchino"**.

### **PREMESSO CHE:**

- a. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- b. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento (RG/008 Ed.2 Rev 2).

**VISTO** l'art. 2 del vigente regolamento in base al quale: *“per patrocinio si intende il sostegno sotto vari aspetti (contribuzione economica, concessione di attrezzature, concessione di spazi pubblicitari gratuiti, cointestazione di programmi, lettere, esenzioni dal pagamento di canoni o imposte ecc.) ad iniziative di particolare importanza o rilevanza sociale, concesso a fronte di richiesta scritta al Sindaco, su proposta dell'Assessore di competenza. Del patrocinio deve essere fatta esplicita menzione in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa”*.

**ESAMINATA** la richiesta del 07.06.2023 prot. n. 7264 con la quale la Casa di riposo Avv. G. Forchino ha richiesto il patrocinio comunale per la pubblicizzazione dell'evento, nonché un contributo economico per l'organizzazione del progetto *“Pomeriggi musicali al Forchino”* che si terranno, nel parco della residenza e, in caso di maltempo, nel salone coperto, nel corso dell'estate e precisamente dal 22.06.2023 fino al 15.09.2023.

**VISTO** il programma dell'iniziativa che prevede:

- a. 22 giugno ore 16:00 – 17:30, duo fisarmonica e violino;
- b. 06 luglio ore 16:00 – 17:30, duo ucraino violino e chitarra;
- c. 20 luglio ore 16+:00 – 17:30, duo/trio fisarmoniche;
- d. 24 agosto ore 16:00 – 17:30, duo fisarmonica e violino;
- e. 14 settembre ore 16:00 – 17:30, duo chitarra e flauto.

**CONSIDERATO** che le iniziative saranno completamente gratuite e di libero accesso alla cittadinanza, propone intrattenimenti adatti a cittadini di tutte le fasce d'età e, dopo un lungo



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

periodo di isolamento della Casa di riposo dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19, permette un ritorno alla normalità e all'interazione sociale degli ospiti.

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione comunale ha stabilito di erogare un contributo pari a € 3.000,00, quale supporto all'attività svolta e quale cofinanziamento delle spese di organizzazione dell'evento, previa presentazione di un dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

**ATTESO CHE** la Casa di Riposo Avv. G. Forchino risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinatarie di contributo, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 56 del 12 dicembre 2005.

**DATO ATTO** che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che *“le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa”*.

**RICHIAMATO** l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *“I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto”*.

**RISCONTRATO** che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla Corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che: *“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di*



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

*sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico. Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa. Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune. In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".*

*Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione*



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

*del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti”.*

**VISTO** altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che: *“l’assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L’assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad € 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.*

**VISTO** il D.lgs. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di agevolazioni approvato con deliberazione consiliare n. 31 in data 21 marzo 2003 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005;

**TENUTE PRESENTI** le disposizioni dello Statuto Comunale.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Tutto ciò premesso

### **DELIBERA**

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2. DI CONCEDERE** il patrocinio all'iniziativa *“Pomeriggi musicali al Forchino”* organizzati dalla casa di Riposo Avv. G. Forchino in collaborazione con l'associazione culturale Mythos che prevede il seguente programma:
  - a.** 22 giugno ore 16:00 – 17:30, duo fisarmonica e violino;
  - b.** 06 luglio ore 16:00 – 17:30, duo ucraino violino e chitarra;
  - c.** 20 luglio ore 16+:00 – 17:30, duo/trio fisarmoniche;
  - d.** 24 agosto ore 16:00 – 17:30, duo fisarmonica e violino;
  - e.** 14 settembre ore 16:00 – 17:30, duo chitarra e flauto.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

3. **DI AUTORIZZARE** l'erogazione de un contributo di € 3.000,00 in favore della Casa di riposo Avv. G. Forchino finalizzato al supporto all'attività svolta e quale cofinanziamento delle spese di organizzazione dell'evento, previa presentazione di un dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

4. **DI DARE ATTO** che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali:

- a. non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
- b. la corresponsione del contributo economico esula dal campo di applicazione dell'IVA.

5. **DI DARE ATTO** che la Casa di riposo Avv. G. Forchino dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014, ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa.

6. **DI DARE ATTO** che sono a carico degli organizzatori i seguenti oneri:

- a. richiedere e conseguire i necessari permessi, autorizzazioni, nullaosta rilasciati dalle Autorità Competenti in materia igienico sanitaria e di polizia amministrativa (T.U.L.P.S.);
- b. individuare il nominativo di un responsabile per l'intera durata della manifestazione e relativa comunicazione al Comune di Santena;
- c. allestire, smontare e riconsegnare tutte le strutture comunali concesse in comodato;
- d. pagare eventuali diritti SIAE.

7. **DI DARE ATTO CHE** la spesa di € 3.000,00 trova copertura sul codice di bilancio 12.03.1, cap. 4120/1902/99, piano dei conti U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private.

8. **DI DARE ATTO CHE** i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione verranno assunti con determinazione del responsabile del servizio competente.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**9. DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Ornella Bergoglio – Responsabile dell'Area 4.

**10. DI INVIARE** la presente deliberazione:

- a. all'I.C.A. – Società di Riscossione del canone di concessione di suolo pubblico ed imposta comunale sulle affissioni;
- b. alla Polizia Municipale per i provvedimenti in materia di viabilità e installazione dei mezzi pubblicitari e di promozione degli eventi.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL SINDACO**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: GHIO Roberto

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.